



COMUNE DI PASTENA

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Medaglia d'argento al merito civile

Via Porta Napoli - CAP 03020 - tel.0776546531 fax 0776546261

e-mail: utc@comune.pastena.fr.it - www.comunedipastena.it

pec: comunedipastena@postecert.it



prot. n. _____ del ____/____/2026

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 18/05/2026

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 14/05/2026, PROT. N. 2818 DEL 15/05/2026, AVENTE AD OGGETTO: 'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE INSTABILI NELL'AREA PARCO ANTISTANTE L'INGRESSO ALLE GROTTI DI PASTENA E NELL'AREA LIMITROFA AL PIAZZALE DELLA BIGLIETTERIA - TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ'.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 8 del 14/05/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2818 del 15/05/2026, con la quale sono state impartite disposizioni urgenti in ordine alla messa in sicurezza delle alberature instabili presenti nell'area parco antistante l'ingresso alle Grotte di Pastena e nell'area limitrofa al piazzale della biglietteria;

DATO ATTO che la predetta ordinanza è stata adottata a seguito della comunicazione trasmessa da LAZIOCREA S.p.A., acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2690 del 11/05/2026, avente ad oggetto la segnalazione di rischi per l'incolumità di operatori, visitatori e terzi, legati all'instabilità di talune alberature nell'area interessata;

CONSIDERATO che l'Ordinanza Sindacale n. 8/2026 è stata emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, in ragione della rappresentata situazione di urgenza e contingibilità;

RILEVATO che, a seguito di una più approfondita rivalutazione del contenuto dispositivo dell'ordinanza e delle possibili modalità applicative della stessa, è emersa l'esigenza di evitare che il provvedimento possa essere interpretato o attuato in modo da determinare effetti interdittivi generalizzati, eccedenti rispetto alla concreta localizzazione del rischio segnalato;

DATO ATTO che il rischio indicato negli atti presupposti risulta riferito a specifiche alberature e a porzioni determinate dell'area esterna/parco e dell'area limitrofa al piazzale della biglietteria, e non già, in via automatica e generalizzata, all'intero compendio turistico-speleologico delle Grotte di Pastena;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico primario alla tutela dell'incolumità di operatori, visitatori e terzi può essere perseguito mediante misure più puntuali, proporzionate e circoscritte alle sole aree effettivamente interessate dalle condizioni di pericolo, quali la delimitazione selettiva delle porzioni a rischio, l'apposizione di idonea segnaletica, l'interdizione localizzata delle sole zone interessate e l'esecuzione degli interventi tecnici necessari sulle alberature segnalate;

CONSIDERATO ALTRESÌ che una chiusura o interdizione generalizzata dell'accesso al sito, ove non strettamente necessaria e non riferita a un pericolo esteso all'intero compendio, potrebbe risultare misura non proporzionata rispetto alla finalità perseguita, tenuto conto anche della rilevanza pubblica, turistica, economica e sociale del sito speleologico delle Grotte di Pastena per il territorio comunale;

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla revoca in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 14/05/2026, prot. n. 2818 del 15/05/2026, non per il venir meno dell'esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità, bensì al fine di consentire una più corretta, proporzionata e puntuale regolazione della situazione, limitando eventuali misure interdittive alle sole aree concretamente interessate dal rischio;

PRECISATO che resta ferma la necessità di garantire ogni misura utile alla sicurezza dei luoghi, nonché la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare successivi e ulteriori provvedimenti, anche

contingibili e urgenti, qualora dagli approfondimenti tecnici o da nuove segnalazioni emergano condizioni di pericolo tali da richiedere specifiche prescrizioni;

DATO ATTO che la revoca del precedente provvedimento risponde a una nuova valutazione dell'interesse pubblico, finalizzata a contemperare la tutela dell'incolumità pubblica con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e con l'esigenza di non pregiudicare, oltre quanto strettamente necessario, la fruizione del sito delle Grotte di Pastena;

VISTO l'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in materia di revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i regolamenti comunali vigenti;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **Di revocare in autotutela** l'Ordinanza Sindacale n. 8 del 14/05/2026, prot. n. 2818 del 15/05/2026, avente ad oggetto: 'Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza delle alberature instabili nell'area parco antistante l'ingresso alle Grotte di Pastena e nell'area limitrofa al piazzale della biglietteria - tutela della pubblica e privata incolumità'.
2. **Di dichiarare cessati gli effetti** della suddetta Ordinanza Sindacale n. 8/2026 dalla data di adozione del presente provvedimento.
3. **Di precisare** che la presente revoca non costituisce accertamento definitivo circa l'assenza di condizioni di pericolo nelle aree interessate, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare ulteriori provvedimenti urgenti e contingibili qualora ne ricorrano i presupposti.
4. **Di demandare** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto del Comando di Polizia Locale, ogni eventuale adempimento conseguente al presente provvedimento, compresa la comunicazione ai soggetti interessati e agli Enti competenti.
5. **Di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pastena, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento ai medesimi soggetti destinatari dell'Ordinanza Sindacale n. 8/2026 e, in particolare, ai soggetti sotto indicati.

- LAZIOcrea S.p.A. - PEC: laziocrea@legalmail.it;
- Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi - PEC: parcomontiausoni@pec.regione.lazio.it;
- Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile - PEC: cultura@pec.regione.lazio.it;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Pastena;
- Stazione Carabinieri competente per territorio;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, per gli adempimenti consequenziali;
- Albo Pretorio on-line del Comune di Pastena, per la pubblicazione.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMA

che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, con il quale si può conferire presso la Sede Comunale negli orari di apertura al pubblico; PEC: comunedipastena@postecert.it.

Pastena, li 18/05/2026

Il Sindaco
Dott. Angelo D'Ovizio

